

ORDINE DEL GIORNO n. 300

Il Consiglio regionale

premesse che:

- ai fini dell'individuazione della riqualificazione, della riorganizzazione e dell'individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico nella gestione del servizio sanitario regionale sono stati approvati, con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013 n. 25-6992, i Programmi Operativi 2013-2015 predisposti ai sensi dell'articolo 15, comma 20, del decreto legislativo 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012;
- i Programmi Operativi 2013-2015 intendono proseguire e rafforzare l'azione di controllo della spesa sanitaria intrapresa dalla Regione continuando a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza;

premesse ancora che:

- l'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice) dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- l'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2 che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *"I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture"* di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- l'articolo 4 del Regolamento in materia di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- il medesimo articolo 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua, ai commi 2 e 3, specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di

carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;

- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'articolo 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti:
 - a. programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali;
 - b. programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
 - c. contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d. procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

premesse infine che:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede all'articolo 1 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- SCR Piemonte S.p.A., società di capitali interamente partecipata dalla Regione Piemonte, è stata istituita con legge regionale n. 19, del 6 agosto 2007 (e successive modifiche) con l'obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità;
- la DGR 28 luglio 2014, n. 34-198 prevede, nel rispetto dei Programmi Operativi 2013-2015, il riordino della funzioni acquisti, a seguito della legge regionale n. 20/2013, individuando Aziende regionali sanitarie quali capofila del coordinamento acquisti per specifiche aree interaziendali;

individuato che:

- nella rivista n. 35 dell'Agendas del marzo 2014 è stato indicato come l'illegalità e la corruzione incidono negli acquisti di beni e servizi, all'interno del sistema sanitario nazionale, per circa 6 miliardi l'anno;
- sono ripetuti i casi di cattiva gestione che emergono dalle inchieste sulla gestione del sistema sanitario regionale del Piemonte;

individuato ancora che alcune delle proposte dei responsabili per la revisione della spesa pubblica, nell'ambito della sanità, individuano quale forme di efficienza la riduzione del 5% del valore delle forniture non legate a gare d'appalto o comunque concesse in proroga;

tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale a fornire indirizzo affinché

- entro 90 giorni, al fine di una maggiore efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dell'attività di gestione del Servizio Sanitario Regionale, tutti gli uffici coinvolti nell'acquisto di beni e servizi presentino al proprio responsabile

dell'anticorruzione e della trasparenza una relazione almeno semestrale indicando gli affidamenti diretti e le procedure negoziate con le ragioni che hanno fatto preferire per questi metodi e l'indicazione degli importi;

- le relazioni sopra menzionate siano tempestivamente pubblicate all'interno dell'area amministrazione trasparenza;
- si preveda l'obbligo, per chi aspira a divenire fornitore o appaltatore delle Aziende Sanitarie Regionali, di dichiarare eventuali propri finanziamenti a partiti, uomini politici, fondazioni, onlus, consorzi;
- entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, le ASR costituiscano un albo dei dirigenti e dei funzionari membri di commissione suddivisi per competenza e che questi ultimi siano chiamati ad espletare il ruolo esclusivamente attraverso sorteggio pubblico.

---==oOo===---

Testo del documento votato con modifiche ed approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 30 aprile 2015